

REGOLAMENTO

PER L'USO DI

AUTOMEZZI DI

PROPRIETA'

DELL'ENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 21 del 17.05.2008

ARTICOLO 1 – Oggetto

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'uso dei veicoli, di proprietà dell'Ente o a esso concessi in uso.

ARTICOLO 2 – Destinatari

I destinatari delle norme contenute nel presente atto sono gli amministratori o i dipendenti dell'Istituzione, altri dipendenti del Comune di Baricella, giovani in servizio civile volontario, cittadini e volontari di associazioni che collaborano con l'ente, o personale di altri enti pubblici che a qualsiasi titolo stringono rapporti con l'Istituzione.

ARTICOLO 3 – Autorizzazione

L'utilizzo dei mezzi è autorizzato e concesso dal Direttore dell'Istituzione, sulla base di una richiesta scritta da presentare allo Sportello sociale, o per emergenza anche per via telefonica di cui il personale terrà debita annotazione. Il Direttore dovrà informare direttamente, o attraverso suoi collaboratori, circa le buone norme di utilizzo contenuto nell'articolo successivo.

ARTICOLO 4 - Norme di utilizzo

Ogni persona autorizzata all'uso ed alla guida dell'automezzo in oggetto dovrà averne la massima cura e dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito si dispone:

- a) si può utilizzare l'automezzo solo alle date preventivamente concordate;
- b) prima di uscire con l'automezzo, il conducente deve accertare che esso sia in piena regola meccanica e che sia dotato degli accessori previsti dal codice della strada (es. triangolo, giubbotto fosforescente);
- c) il conducente, prima di usare l'automezzo deve assicurarsi:
 - che sul parabrezza vi sia il talloncino assicurativo;
 - che vi sia nel cruscotto il libretto di circolazione;
 - che vi sia copia del presente documento, attestante la concessione d'uso;
 - che sia opportunamente esposto il contrassegno personalizzato di circolazione per i disabili, (nel caso di automezzi abilitati);
- d) il conducente, prima dell'utilizzo deve accertarsi che l'automezzo abbia la necessaria dotazione di carburante, lubrificante o refrigerante;
- e) per l'acquisto del carburante e del lubrificante, il conducente dovrà utilizzare l'apposita carta carburante sulla quale sarà segnalato il distributore di carburante al quale rifornirsi avendo cura di attenersi a quanto previsto nei contratti di fornitura;
- f) compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà cura degli utilizzatori riconsegnare l'automezzo con una quantità di carburante sufficiente a garantire il tempestivo utilizzo anche in situazioni di emergenza;
- g) si dovranno segnare nell'apposita scheda chilometrica, a disposizione all'interno dell'automezzo, la data, il percorso effettuato, gli orari di utilizzo, i chilometri iniziali e finali, se viene effettuato il rifornimento e il nome dell'autista;
- h) nell'eventualità di incidenti stradali il conducente è obbligato, a comunicare tempestivamente all'Istituzione l'accaduto e compilare il modello di denuncia all'assicurazione ove è assicurato il mezzo avuto in dotazione;
- i) è fatto obbligo al conducente, di segnalare, ad ogni rientro, eventuali anomalie e/o difetti riscontrati;
- j) il conducente è obbligato, al termine dell'utilizzo, a riportare il mezzo nella autorimessa, salvo che motivi particolari lo obblighino a comportarsi diversamente, fornendo immediatamente informazioni ai responsabili dell'Istituzione preposti alla concessione dei mezzi, a ciò incaricati dal Direttore;

- k) il conducente e l'utente dell'automezzo in oggetto liberano l'Istituzione, concedente l'utilizzo dello stesso, da ogni responsabilità per eventuali danni a se stessi, a terzi, a cose od animali, in qualsiasi modo causati o subiti, in occasione dell'utilizzo del mezzo; essi, ne rispondono sia civilmente che penalmente qualora contravvengano a quanto sopra disposto, nonché alle norme vigenti in materia di circolazione stradale e potranno essere sospesi od esclusi dall'uso dello stesso.

ARTICOLO 5 – Sovrintendenza

Il responsabile preposto agli automezzi ha la facoltà di svolgere ispezioni e verifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario, per garantire l'osservanza delle norme prescritte dal presente regolamento, la corrispondenza tra il numero dei chilometri percorsi dagli automezzi ed il consumo dei carburanti e lubrificanti, lo stato di usura dei mezzi, la corrispondenza tra il verbale degli eventuali incidenti e l'effettiva dinamica ed i danni causati dall'incidente stesso.

ARTICOLO 6 - Informazione e controllo

Copia del presente Regolamento, deve essere messa a disposizione del conducente in ogni autovettura di proprietà dell'Ente, in modo che lo stesso possa prendere visione delle responsabilità e dei doveri ad esso incombenti per tale uso e trasmesso a tutto il personale dell'Istituzione.

Il conducente utilizzatore degli automezzi di proprietà dell'Ente dovrà apporre la firma, su apposito modulo, per presa visione del presente regolamento e accollarsi le responsabilità relative alla guida del mezzo utilizzato.

ARTICOLO 7 - Disposizione finale

Le norme contenute nel presente Regolamento si estendono a tutti i veicoli attualmente a disposizione dei servizi alla persona dell'Istituzione, e possono essere modificate solo attraverso la normativa vigente prevista dal Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2006.